



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 560 del 02.09.2025

Oggetto: CUP: J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Autorizzazione subappalto alla ditta PAVIMENTI SM DI SCARPITTA FABIO & C. S.N.C.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che l'amministrazione Regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di € 30.000,00 euro annui per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2° lotto", ha autorizzato il Comune a convertire le rate annuali maturate fino all'esercizio di entrata in vigore della legge n. 21/2022, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione di uno o più interventi di impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate;
- che le rate maturate assommano a € 240.000,00 (ossia otto rate da € 30.000,00) come da comunicazione delle Direzione Centrale Cultura e Sport servizio Sport del 23/01/2023 assunto al prot. comunale n° 1574 dd. 24/01/2023;
- che ai fini della conversione del suddetto contributo ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della LR 21/2022, il Comune ha presentato al Servizio Sport della Direzione Centrale Cultura e Sport di Trieste, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), unitamente al codice CUP relativo all'intervento;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2024 è stato approvato lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, predisposto secondo gli schemi tipo di cui al predetto Allegato I.5;
- con Deliberazione giuntale n. 21 del 13.02.2025 è stato adottato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025,
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2025 è stato approvato l'aggiornamento n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2025-2027 e revisione n.1 all'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025,
- che le funzioni di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 vengono svolte dal dipendente di quest'amministrazione, Arch. ir. Michele Tomaselli dell'Area Tecnica 1^a U.O.;

- che a seguito di procedura di gara con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 266 del 09/04/2025 i lavori sono stati affidati ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: 02132940301 per l'importo di €uro 160.712,59 oltre agli oneri della sicurezza pari a €uro 4.781,86 e quindi per complessivi €uro 165.494,45 oltre IVA al 22% (€uro 36.408,78) e quindi per complessivi €uro 201.903,22.
- che è stato stipulato tra il Comune di Tarcento (stazione appaltante) e la ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL il contratto di affidamento delle citate prestazioni, giusta Scrittura Privata n. 48/2025 del 16 giugno 2025;
- che in data 23/06/2025 sono stati consegnati i lavori;

ATTESO:

- che in data 28/07/2025 Prot. n. 16534 la ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: 02132940301 ha presentato richiesta di subappalto a favore della ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279 per la realizzazione di rivestimenti (categoria OG1) per un importo pari a € 6.269,44 di cui oneri della sicurezza pari ad € 79,03 esclusa IVA;
- che in data 01/08/2025 con nota Prot. n. 16954 sono stati chiesti dei chiarimenti alla ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL in merito agli importi indicati nella sopracitata richiesta;
- che in data 28/08/2025 Prot. n. 18982 la ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: 02132940301 ha presentato richiesta di subappalto a favore della ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279 per la realizzazione di rivestimenti (categoria OG1) per un importo pari a € 15.500,97 di cui oneri della sicurezza pari ad € 79,03 esclusa IVA;

DATO ATTO che il subappalto in parola si riferisce a lavori subappaltabili fino ad un massimo del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

PRESO ATTO che non ricorre nel caso di specie alcune delle ipotesi di esclusione del subappalto di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice.

VERIFICATO che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice:

- ha trasmesso data 28/08/2025 con nota Prot. n. 18982 il contratto di subappalto a questa stazione appaltante;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
- che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'impresa ITEC DI MATTAROLLO SRL al subappaltatore ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279 mediante bonifico bancario nei termini previsti dal contratto. Possibilità di pagamento prevista in base al quesito del MIT N. 2705 del 21.06.2024 e che il subappaltatore ha dichiarato di rinunciare al pagamento diretto.

RILEVATO che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, come da comunicazione;

STABILITO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti e il contratto di subappalto rispetta le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto riporta le clausole previste dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la validazione del POS della ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. effettuata dall'Ing. Mauro Iacumin, incaricato come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, datata 24/07/2025.

DATO ATTO che la ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. risulta in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INPS_46907848 (scadenza validità al 21/11/2025);

CONSIDERATO che non si è ravvisata la necessità di richiedere integrazioni alla domanda, salvo le verifiche ancora in atto;

RITENUTO di procedere ad autorizzare il subappalto a favore della ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare nelle more del completamento dei controlli ancora da effettuarsi, la ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL avente sede in via Deciani, 8 Udine (UD) – C.F. – P.I: 02132940301 aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "calcetto tennis ed altre attività sportive" e della "palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive" a concedere in subappalto alla ditta PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c. con sede a Musile di Piave in via Martiri, 55 - P. Iva 04404080279, i lavori subappaltabili sino al limite del 49,99% per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, "Gino Toffoletti", della palestra polifunzionale "calcetto tennis ed altre attività sportive" e della "palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive", per un per un importo pari a € 15.500,97 di cui oneri della sicurezza pari ad €.79,03,

esclusa IVA;

3. Di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

4. Di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
- che i pagamenti saranno eseguiti direttamente dalla ditta ITEC DI MATTAROLLO SRL al subappaltatore PAVIMENTI SM di Scarpitta Fabio & C. s.n.c mediante bonifico bancario nei termini previsti dal contratto.

5. Il subappaltatore dovrà garantire quanto previsto dall'art. 27 del Testo Unico della sicurezza come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L 19/2024 (Decreto PNRR 4) sulla cosiddetta patente a punti nei cantieri.

6. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa appaltatrice, alla subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per gli adempimenti di competenza;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

10. Che l'appaltatore dovrà trasmettere le fatture quietanziate del sub appaltatore.

Proposta nr. 613 dd. 02/09/2025

ISTRUTTORE
- Pamela Fedrizzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Michele Tomaselli



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
560	02.09.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	03/09/2025

Oggetto: CUP: J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Autorizzazione subappalto alla ditta PAVIMENTI SM DI SCARPITTA FABIO & C. S.N.C.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1248



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
560	02.09.2025	Area Tecnica - U.O. 1 - Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale, Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni	03/09/2025

OGGETTO: CUP: J72H23000300002, CIG B5E9BA507C “Manutenzione straordinaria dell'impianto polisportivo, “Gino Toffoletti”, della palestra polifunzionale “calcetto tennis ed altre attività sportive” e della “palestra polifunzionale arti marziali e altre attività sportive”. Autorizzazione subappalto alla ditta PAVIMENTI SM DI SCARPITTA FABIO & C. S.N.C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04/09/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/09/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 04/09/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.